

**Albo Nazionale Gestori Ambientali  
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA  
Via Forte Marghera, 151  
Dlgs 152/06

**Iscrizione N: VE02892  
Il Presidente  
della Sezione regionale del Veneto  
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

**Visto**, in particolare, articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno devono essere rinnovate ogni 10 anni. Prevede, altresì, che le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, devono essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs 205/10;

**Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a);

**Vista** la direttiva del Comitato nazionale dell'Albo 15 marzo 2011 n. 432, recante indicazioni riguardanti la procedura di aggiornamento delle iscrizioni ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06, effettuate entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data;

**Vista** la domanda di aggiornamento Prot. n. 27423/2011 del 27/06/2011 presentata dall'impresa **IMPRESA OLIVOTTO S.R.L.**;

**Vista** la deliberazione della **Sezione regionale del Veneto** in data 14/09/2011.

**DISPONE**

**Art. 1**

(iscrizione)

L'impresa **IMPRESA OLIVOTTO S.R.L.** con sede in OSPITALE DI CADORE (BL), VIA NAZIONALE iscritta al registro delle imprese con il numero **00078440252**;

**Legali rappresentanti:**

OLIVOTTO PAOLO

codice fiscale: LVTPLA64P01G642G

carica: vice presidente del consiglio di amministrazione

OLIVOTTO ANTONIO

codice fiscale: LVTNTN60T26G642Z

carica: presidente del consiglio di amministrazione

**Attività svolte**

COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE DI OPERE E COSTRUZIONI EDILI, IDRAULICHE, MARITTIME, CIVILI, RESIDENZIALI, INDUSTRIALI, AGRARIE, FORESTALI E DI VERDE PUBBLICO, DI DIFESA IDRAULICA, ANCHE IN GENERE COMPLEMENTARI, DI FOGNATURE, DI ACQUEDOTTI, DI IMPIANTI PER IRRIGAZIONE, DI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS, DI RETI PER TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONI, DI SCAVO E MOVIMENTO TERRA, SCAVI ARCHEOLOGICI, DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE, DI OPERE SPECIALI IN CEMENTO ARMATO, ASFALTI, PAVIMENTAZIONI SPECIALI, DI COSTRUZIONE DI STRADE, PONTI, DIGHE E GALLERIE, DI COSTRUZIONI EDILIZIE A CARATTERE MONUMENTALE, OPERE DI MANUTENZIONE, SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE ED OPERE ANALOGHE, PRODUZIONE DI PARTI ED INSTALLAZIONI DI STRUTTURE IN TUTTO O IN PARTE PREFABBRICATE, NONCHE' IL RESTAURO IN GERE DI LAVORI FERROVIARI, IMPIANTI TECNOLOGICI SPECIALI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, DI FONDAZIONI SPECIALI, DI CONSOLIDAMENTO DI TERRENI E OPERE



IMPRESA OLIVOTTO S.R.L.  
Numero Iscrizione VE02892  
Provvedimento di Modifica

Prof. n.37474/2011 del 20/09/2011



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA  
Via Forte Marghera, 151  
Dlgs 152/06

SPECIAL NEL SOTTOSUOLO, DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI TERRENIM, CONSOLIDAMENTO PARTETI ROCCIOSE, DISGAGGI, PARAMASSI, MICROPALI ED OPERE ANALOGHE. PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI E CEMENTIZI, ESTRAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI INERTI ED AFFINI

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, per l'esercizio delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi e delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno prodotti dalle suddette attività dal 14/09/2011.

Inizio validità: 14/09/2011

Fine validità: 14/09/2021

**Tipologie di rifiuti:**

**Rifiuti non pericolosi**

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

[15.01.03] [15.01.06] [17.01.07] [17.02.01] [17.03.02] [17.05.04] [17.09.04]

**Veicoli utilizzabili per il trasporto dei rifiuti non pericolosi:**

|          |
|----------|
| AA89878  |
| AP480KE  |
| BF941CH  |
| BL290604 |
| BW924WA  |
| CE077DT  |
| CE078DT  |
| CE079DT  |
| CE662DV  |
| CJ618AH  |
| CN955MA  |
| DN982ME  |

**Art. 2**

*(prescrizioni)*

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei mezzi al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche; prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di

IMPRESA OLIVOTTO S.R.L.  
Numero Iscrizione VE02892  
Provvedimento di Modifica

Prot. n.37474/2011 del 20/09/2011



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA  
Via Forte Marghera, 151  
Dlgs 152/06

- tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
  7. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
    - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
    - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
    - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
  8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
  9. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
    - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
    - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura. Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
  10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
  11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
  12. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di autotrasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.
  13. La validità dell'iscrizione è subordinata all'effettuazione del versamento del diritto annuale di iscrizione di cui all'art. 212 comma 8 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**Art. 3**

*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

VENEZIA, 20/09/2011

Il Segretario  
- Marco Casadei -

Il Presidente  
- Mauro Zampieri -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

IMPRESA OLIVOTTO S.R.L.  
Numero Iscrizione VE02892  
Provvedimento di Modifica

Prof. n.37474/2011 del 20/09/2011

